

## Ravvedimento contributivo INPS: come tagliare le sanzioni

### SINTESI OPERATIVA

*Il ravvedimento contributivo INPS segue regole diverse da quelle fiscali e consente di ridurre le sanzioni civili se il debito è regolarizzato nei tempi previsti. Per l'omissione, il pagamento integrale entro 120 giorni dalla scadenza e prima di contestazioni evita la maggiorazione di 5,5 punti, lasciando applicare il solo tasso ufficiale di riferimento. L'evasione richiede invece denuncia spontanea entro 12 mesi e un percorso più severo. Errori UniEmens, rateazioni, DURC e ritenute non versate devono essere valutati nel fascicolo documentale.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

**I**l ravvedimento contributivo INPS consente al datore di lavoro di ridurre le sanzioni civili quando regolarizza in modo tempestivo omissioni o evasioni contributive. La disciplina, però, non coincide con il ravvedimento operoso fiscale. Si muove dentro l'art. 116 della legge n. 388/2000, riscritto dal D.L. n. 19/2024 e chiarito dalla circolare INPS n. 90/2024. Il punto operativo è questo: per le omissioni contributive, se il pagamento integrale arriva entro 120 giorni dalla scadenza, prima di contestazioni o richieste dell'Istituto, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti. Resta il solo tasso ufficiale di riferimento. Per l'evasione, invece, il percorso è più severo e richiede una denuncia spontanea entro 12 mesi.

### PERCHÉ IL RAVVEDIMENTO CONTRIBUTIVO INPS NON È QUELLO FISCALE

Nel linguaggio comune degli studi si parla ormai di ravvedimento contributivo INPS. La formula funziona, perché rende subito l'idea. L'impresa sbaglia, paga tardi, poi si rimette in regola e ottiene una sanzione più bassa.

Ma il ragionamento va tenuto pulito. Nel settore previdenziale non esiste un istituto autonomo modellato sull'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Non c'è una tabella di riduzioni come nel comparto tributario. Non c'è nemmeno una logica basata sul "ravvedimento breve", "medio" o "lungo".

La disciplina vive dentro le sanzioni civili contributive. Il riferimento è l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato la norma dal 1° settembre 2024. La circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024 ha poi dato la lettura applicativa.

La differenza è meno teorica di quanto sembri. Nel fisco il contribuente calcola tributo, interessi e sanzione ridotta. Poi versa con i codici corretti. Nel contributivo, invece, la posizione deve combaciare con denunce, flussi UniEmens, matricole, periodi, note di rettifica e Cassetto previdenziale.

Insomma, qui non basta pagare. Serve allineare il debito.

### LA RIFORMA DAL PRIMO SETTEMBRE 2024

La riforma nasce con una finalità dichiarata: rendere più conveniente la regolarizzazione rapida. Il legislatore ha scelto una leva semplice. Chi paga subito subisce una sanzione civile più leggera. Chi aspetta, o interviene dopo l'INPS, torna nel regime ordinario.

La novità più rilevante riguarda l'omissione contributiva. Prima della modifica, il mancato pagamento di contributi già denunciati comportava una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Dopo la riforma, quella maggiorazione cade se il pagamento avviene entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente e prima di contestazioni.

Per l'evasione contributiva, invece, il ravvedimento esisteva già. Il D.L. n. 19/2024 ha riorganizzato i termini e ha introdotto un doppio binario: pagamento entro 30 giorni dalla denuncia spontanea, oppure entro 90 giorni. Nel secondo caso

il tasso aumenta.

Il sistema è costruito su tre momenti diversi:

1. regolarizzazione spontanea, quando il contribuente interviene prima dell'INPS;
2. compliance, quando l'INPS segnala anomalie e invita a correggere;
3. accertamento o verifica, quando il debito è già emerso d'ufficio.

Questi tre momenti non vanno confusi. Nella pratica, spesso accade proprio questo. Si chiama "ravvedimento" anche ciò che ormai è una definizione dopo contestazione. Ma le regole cambiano, e molto.

## LA PRIMA DOMANDA: OMISSIONE O EVASIONE?

La qualificazione della violazione è il primo snodo. Se si sbaglia questa fase, tutto il calcolo successivo diventa fragile.

L'omissione contributiva ricorre quando il mancato o ritardato pagamento riguarda contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie. Il caso classico è quello dell'azienda che ha trasmesso correttamente il flusso UniEmens, ma non ha pagato il modello F24. Oppure ha pagato meno del dovuto.

La posizione, in questo caso, è conoscibile dall'INPS. L'Istituto può vedere il debito. Manca il versamento, non l'informazione.

L'evasione contributiva è diversa. Si ha quando registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie sono omesse o non conformi al vero, con l'intenzione specifica di non versare i contributi. La norma parla di occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni, redditi prodotti o altri elementi rilevanti per determinare l'obbligo contributivo.

Qui entra in gioco il dolo. Non ogni errore dichiarativo è automaticamente evasione. Serve una condotta diretta a impedire o falsare la determinazione del debito. Certo, nella prassi il confine può diventare scivoloso. Un'imponibile previdenziale sbagliato per errore materiale non ha lo stesso peso di un lavoratore mai denunciato.

La distinzione incide su tutto: tasso, tetto massimo, termini, possibilità di rateazione e rischio di contestazione.

## QUANDO SI RESTA NELL'OMISSIONE CONTRIBUTIVA

L'omissione contributiva riguarda contributi noti o conoscibili. È il terreno naturale del nuovo beneficio entro 120 giorni.

Si pensi a una società che elabora correttamente le buste paga di aprile, invia UniEmens e contabilizza il debito. Poi, per errore di tesoreria, non trasmette l'F24. L'INPS può ricostruire il dovuto dai flussi. In quel caso il ritardo nel versamento non nasconde la base imponibile.

Altro caso: il datore paga un F24 di importo inferiore rispetto al debito denunciato. Magari manca una delega, oppure è stato indicato un importo errato. Anche qui l'obbligazione contributiva è visibile.

La sanzione ordinaria, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), resta pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, in ragione d'anno. Il limite massimo è il 40% dei contributi non versati.

La regola agevolata interviene se il pagamento dei contributi avviene entro 120 giorni dalla scadenza legale, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste. In tale situazione la maggiorazione di 5,5 punti non si applica. Si paga quindi la sanzione calcolata sul solo tasso ufficiale di riferimento.

Alla data di redazione, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è pari al 2,15%. Ne deriva, nella pratica attuale, una sanzione ordinaria al 7,65% annuo e una sanzione agevolata al 2,15% annuo.

## IL REQUISITO DEI 120 GIORNI

Il termine di 120 giorni è il cuore del beneficio. Però va letto nel modo giusto.

Non è un periodo fisso da usare nel calcolo. È la finestra entro la quale il pagamento deve avvenire per evitare la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione si calcola sempre sui giorni effettivi di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza



legale fino al giorno del pagamento.

Questo passaggio è decisivo. Se l'impresa paga con 37 giorni di ritardo, la sanzione si calcola su 37 giorni. Non su 120. Se paga al giorno 119, si calcola su 119 giorni. Se paga al giorno 121, il beneficio cade e si applica il regime ordinario.

Conviene fissare subito tre date:

1. la scadenza legale del versamento;
2. la data in cui l'INPS ha eventualmente inviato richieste o contestazioni;
3. la data dell'effettivo pagamento.

Se la contestazione arriva prima del pagamento, la spontaneità viene meno. A quel punto non si parla più di ravvedimento dell'omissione, ma di eventuali strumenti successivi.

Il termine decorre dalla scadenza di legge del versamento. Non dalla scoperta dell'errore. Non dalla chiusura della contabilità. Non dal momento in cui lo studio riceve la documentazione.

## **PAGAMENTO UNICO E VERSAMENTI PLURIMI**

La norma parla di pagamento in unica soluzione. La circolare INPS n. 90/2024 ha chiarito un punto utile nella prassi: l'unica soluzione può risultare anche da più versamenti eseguiti in date diverse, purché tutti entro i 120 giorni e purché l'importo complessivo copra l'intera contribuzione dovuta.

Questo chiarimento evita rigidità inutili. Se l'impresa versa una prima parte il giorno 40 e il saldo il giorno 70, il requisito può considerarsi rispettato, se entro il termine complessivo il debito contributivo è integralmente coperto.

Diverso è il pagamento rateale. Per l'omissione agevolata entro 120 giorni, la rateazione non è ammessa come modalità idonea a mantenere il beneficio. Il legislatore non l'ha prevista. Quindi un piano dilazionato non salva la riduzione al solo TUR.

Questo è un punto pratico molto importante. Un'impresa con liquidità insufficiente può essere tentata di pagare una parte subito e chiedere rateazione sul resto. È una scelta possibile sul piano finanziario, ma non conserva automaticamente il beneficio del solo tasso ufficiale.

La convenienza va valutata prima. A volte è meglio finanziare il pagamento integrale, se il costo della liquidità è inferiore al differenziale sanzionatorio. Non sempre, ma il calcolo va fatto.

## **FORMULA DI CALCOLO E ATTENZIONE AI GIORNI**

La formula base è lineare:

$\text{Contributi omessi} \times \text{tasso annuo} \times \text{giorni di ritardo} / 365$ .

La parte difficile non è la matematica. È stabilire quale tasso applicare.

Per l'omissione ordinaria, con TUR al 2,15%, il tasso è 7,65%. Per l'omissione regolarizzata entro 120 giorni, il tasso scende al 2,15%. Per l'evasione ordinaria, il tasso è 30% annuo. Per l'evasione ravveduta, si passa al TUR maggiorato di 5,5 o 7,5 punti.

Il calcolo decorre dal giorno successivo alla scadenza legale. Si ferma alla data del versamento. Questa regola vale anche quando l'impresa opera più versamenti: ogni pagamento va imputato correttamente, almeno sul piano ricostruttivo.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano a maturare gli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il richiamo dell'art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000.

Nella prassi di studio conviene non fare conteggi "a mano" senza traccia. Il simulatore INPS o un gestionale aggiornato consentono di conservare una stampa. Quella stampa, insieme alle ricevute F24, diventa un pezzo del fascicolo difensivo.



## ■ ESEMPIO SU OMISSIONE ENTRO 120 GIORNI

---

Una società ha trasmesso correttamente il flusso UniEmens di giugno. I contributi dovuti ammontano a € 18.500. L'F24 non viene pagato alla scadenza ordinaria. L'impresa se ne accorge e versa tutto dopo 64 giorni, prima di qualsiasi comunicazione dell'INPS.

In regime ordinario, con TUR al 2,15%, il tasso sarebbe pari al 7,65% annuo:

$$€ 18.500 \times 7,65\% \times 64 / 365 = € 248,15.$$

Nel ravvedimento contributivo INPS entro 120 giorni, invece, si applica il solo 2,15%:

$$€ 18.500 \times 2,15\% \times 64 / 365 = € 69,74.$$

La differenza è pari a € 178,41. Su un singolo mese può sembrare una cifra contenuta. Su più matricole, più periodi e importi più alti, il risparmio cresce in modo sensibile.

Il dato da trattenere è un altro: il conteggio usa 64 giorni, non 120. I 120 giorni sono solo la soglia per accedere alla misura ridotta.

## ■ ESEMPIO FUORI TERMINE AL GIORNO 121

---

La stessa società versa i € 18.500 non dopo 64 giorni, ma dopo 121 giorni. Non ha ricevuto contestazioni. Però ha superato la finestra di legge.

Il beneficio non si applica. La sanzione torna ordinaria:

$$€ 18.500 \times 7,65\% \times 121 / 365 = € 469,17.$$

Non rileva che il ritardo sia di un solo giorno oltre la soglia. La norma fissa un termine secco. Superato quello, la maggiorazione di 5,5 punti rientra nel calcolo.

Questo rende essenziale il monitoraggio mensile. Le omissioni contributive non dovrebbero emergere solo quando l'azienda chiede il DURC o quando arriva una nota di rettifica. A quel punto, spesso, il tempo utile è già perso.

## ■ QUANDO IL CASO DIVENTA EVASIONE CONTRIBUTIVA

---

L'evasione contributiva ha una struttura più grave. Non si tratta soltanto di pagare tardi. Si tratta di avere impedito o falsato la conoscenza del debito.

La norma parla di registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero. Serve, però, anche l'intenzione specifica di non versare contributi o premi. Questo elemento soggettivo distingue l'evasione dal semplice errore.

Un esempio netto: l'impresa utilizza personale non denunciato. Non invia le comunicazioni corrette, non espone le retribuzioni nei flussi e non versa i contributi. Qui il debito non è conoscibile dall'INPS attraverso le denunce ordinarie.

Altro esempio: una quota retributiva stabile viene trattata fuori imponibile senza base giuridica e senza esposizione corretta. Se l'operazione mira a ridurre il dovuto, il rischio di qualificazione come evasione cresce.

Il regime ordinario è pesante: 30% annuo, con tetto del 60% dei contributi o premi non versati. La regolarizzazione spontanea consente di ridurre molto il costo, ma solo se avviene entro confini stretti.

## ■ DENUNCIA SPONTANEA ENTRO 12 MESI

---

Per l'evasione non basta pagare. Occorre prima far emergere il debito. La denuncia della situazione debitoria deve essere effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, e comunque entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento.

Dopo la denuncia spontanea, il contribuente ha due possibili finestre:



1. pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, con sanzione pari al TUR + 5,5 punti;
2. pagamento entro 90 giorni dalla denuncia, con sanzione pari al TUR + 7,5 punti.

Con TUR al 2,15%, il primo tasso è 7,65%. Il secondo è 9,65%. In entrambi i casi il tetto massimo è il 40%, non il 60% dell'evasione ordinaria.

La riforma ha quindi creato una scala. Più rapida è la regolarizzazione, più mite è il trattamento. Ma il presupposto resta la denuncia spontanea entro 12 mesi.

Per alcune gestioni, come quelle che richiedono tariffazione dell'Istituto, la circolare INPS collega il termine ai tempi indicati per il pagamento delle singole rate determinate con la tariffazione. È un dettaglio tecnico, ma nella pratica evita calcoli automatici sbagliati.

## ■ ESEMPIO SU EVASIONE REGOLARIZZATA

Un datore si accorge di non avere denunciato correttamente imponibili previdenziali per € 25.000. La situazione riguarda un periodo ancora dentro i 12 mesi. Prima di qualsiasi richiesta INPS, presenta la denuncia spontanea e paga tutto entro 30 giorni.

Se il caso fosse rimasto nell'evasione ordinaria per 220 giorni, la sanzione sarebbe stata:

$$€ 25.000 \times 30\% \times 220 / 365 = € 4.520,55.$$

Con ravvedimento dell'evasione e pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, il tasso scende al 7,65%. Se si considera il periodo di 30 giorni dalla denuncia per il pagamento, il calcolo sul relativo intervallo produce:

$$€ 25.000 \times 7,65\% \times 30 / 365 = € 157,19.$$

Se invece il pagamento arriva entro 90 giorni, ma oltre i 30, il tasso applicabile diventa 9,65%. Con 85 giorni:

$$€ 25.000 \times 9,65\% \times 85 / 365 = € 561,82.$$

L'esempio semplifica la ricostruzione temporale, perché nella pratica occorre considerare scadenza originaria, denuncia, pagamento e imputazione del debito. Però chiarisce la logica: nell'evasione il vero spartiacque è la denuncia spontanea, non solo il versamento.

## ■ RATEAZIONE NELL'EVASIONE

Per l'evasione regolarizzata spontaneamente, la rateazione può conservare il trattamento agevolato. Non in modo automatico, però.

La domanda di rateazione deve essere presentata entro i termini di 30 o 90 giorni, secondo la fascia scelta. Inoltre, il beneficio è subordinato al versamento della prima rata. Anche se l'accoglimento della domanda arriva dopo, conta che la richiesta sia tempestiva e che la prima rata sia versata.

Il mantenimento del beneficio richiede puntualità sulle rate successive. Se una rata viene omessa, pagata tardi o pagata in misura insufficiente, le sanzioni vengono rideterminate in misura ordinaria. L'INPS non revoca necessariamente la rateazione, ma ricalcola il piano con il differenziale di sanzioni.

Qui molti sbagliano prospettiva. La rateazione non è un lasciapassare. È un accordo che resta conveniente solo finché l'impresa rispetta il calendario.

## ■ ACCERTAMENTO E RIDUZIONE DEL 50%

Quando il debito è già stato rilevato d'ufficio dall'ente impositore o a seguito di verifica ispettiva, non si parla più di ravvedimento spontaneo. Entra in gioco l'art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000.

La norma consente la riduzione del 50% delle sanzioni civili ordinarie, se il contribuente paga contributi e premi entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Il pagamento può avvenire in unica soluzione. Può anche avvenire in forma ra-



teale, con domanda entro lo stesso termine e versamento della prima rata.

Se la violazione è omissione, si dimezza la sanzione ordinaria da TUR + 5,5 punti. Se è evasione, si dimezza la sanzione ordinaria del 30% annuo.

Si consideri una omissione di € 32.000 accertata dall'INPS, con 40 giorni rilevanti ai fini del calcolo. La sanzione ordinaria sarebbe:

$\text{€ } 32.000 \times 7,65\% \times 40 / 365 = \text{€ } 268,27.$

Con pagamento tempestivo dopo contestazione, la riduzione del 50% porta la sanzione a € 134,14.

Non è il massimo beneficio possibile. È comunque una via di contenimento quando la spontaneità è già persa.

## COMPLIANCE INPS E ANOMALIE SEGNALATE

Il D.L. n. 19/2024 ha introdotto anche una logica di compliance. L'INPS può mettere a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, elementi e informazioni riferibili a rapporti di lavoro, imponibili e altri dati rilevanti.

L'obiettivo è favorire la regolarizzazione di anomalie, errori e omissioni prima che il rapporto degeneri in accertamento pieno. Nella prassi, la compliance si colloca a metà strada. Non è più una iniziativa totalmente autonoma del contribuente, ma non è ancora una contestazione definitiva.

Se il contribuente regolarizza nei modi e nei termini indicati dall'INPS, le sanzioni civili sono agevolate:

1. omissione contributiva: solo TUR, con tetto del 40%;
2. evasione contributiva: TUR + 5,5 punti, con tetto del 40%.

La rateazione è ammessa anche in questo canale, se viene versata la prima rata. Il mancato pagamento, il pagamento tardivo o insufficiente delle rate successive comporta il ritorno alle sanzioni ordinarie.

Il professionista dovrebbe trattare ogni comunicazione di compliance come un fascicolo autonomo. Va archiviata la comunicazione, il termine assegnato, la risposta, il conteggio e la prova del pagamento.

## ACCERTAMENTO D'UFFICIO E BANCHE DATI

La riforma non ha solo previsto sconti. Ha anche rafforzato il potere di controllo dell'INPS.

Dal 1° settembre 2024, l'Istituto può fondare attività di controllo e addebito su accertamenti d'ufficio. Può usare dati propri e banche dati di altre pubbliche amministrazioni. Il controllo può riguardare basi imponibili non dichiarate, benefici contributivi non spettanti, esenzioni o agevolazioni fruite senza diritto.

L'INPS può invitare il contribuente a comparire, trasmettere atti, compilare questionari o fornire chiarimenti. Può chiedere documenti anche a soggetti terzi che hanno avuto rapporti con il contribuente. La PEC è la modalità prioritaria.

Il termine assegnato dall'Istituto non può essere inferiore a 15 giorni. Se poi l'INPS forma un avviso di accertamento e il contribuente paga integralmente entro 30 giorni, si applica il regime della lettera b-bis), cioè la riduzione del 50%.

Qui la strategia cambia. Non si deve solo pagare. Occorre anche valutare se rispondere, come rispondere e quali documenti produrre. L'omessa collaborazione può diventare argomento di prova nel giudizio.

## ERRORI UNIEMENS E CORREZIONI NECESSARIE

Nel contributivo, il pagamento non sempre sistema tutto. Se il flusso UniEmens è sbagliato, il versamento rischia di restare appeso o di generare nuovi disallineamenti.

Si pensi a un imponibile indicato per € 9.000, quando quello corretto era € 12.000. Se l'azienda versa la differenza senza correggere il flusso, l'INPS potrebbe non leggere bene la regolarizzazione. Oppure potrebbe emettere una nota di rettifica successiva.



Il professionista deve capire se l'errore riguarda solo il pagamento o anche la denuncia. Nel secondo caso serve un flusso di variazione o una regolarizzazione dichiarativa. La procedura dipende dalla gestione interessata e dal periodo.

Conviene lavorare per singola mensilità. Ogni mese deve avere il suo mini fascicolo: denuncia originaria, eventuale variazione, F24, conteggio sanzioni, ricevute e stampa finale del Cassetto previdenziale.

Sembra una cautela eccessiva. Poi arriva una verifica, magari dopo un anno, e quella cautela diventa la prova del lavoro svolto.

## PROCEDURA OPERATIVA PER LO STUDIO

---

La procedura più sicura parte dal Cassetto previdenziale aziendale. Lì si controllano esposizioni debitorie, note di rettifica, avvisi bonari, comunicazioni, anomalie e stato delle rateazioni.

Il secondo passaggio è la quadratura contabile. Bisogna confrontare UniEmens, prospetti paga, contabilità, deleghe F24 inviate e ricevute di pagamento. L'errore può stare in uno qualunque di questi punti.

Il terzo passaggio riguarda la classificazione della violazione. Omissione, evasione, compliance o contestazione già notificata. Non si può scegliere il regime più conveniente se i fatti dicono altro.

Il quarto passaggio è il calcolo. Vanno fissati giorni di ritardo, tasso applicabile, tetto massimo e data effettiva del pagamento. Se si usa il simulatore INPS, va salvato il risultato.

Il quinto passaggio è il versamento. Il modello F24 deve riportare correttamente matricola, periodo, causale contributiva e importi. Per le sanzioni civili vanno usati i codici o le causali indicate dalle procedure INPS. L'uso di codici come RC01 va verificato sul caso concreto, non copiato in modo automatico.

L'ultimo passaggio è il controllo successivo. Dopo il pagamento, lo studio deve rientrare nel Cassetto previdenziale e verificare che il debito sia chiuso. Se resta una differenza, anche piccola, la posizione non è davvero regolarizzata.

## EFFETTI SUL DURC

---

Il ravvedimento contributivo INPS interessa anche il DURC. Non perché la norma sia stata scritta solo per quello. Ma perché molte imprese scoprono il debito quando devono partecipare a una gara, incassare un SAL o mantenere un appalto.

La regolarizzazione tempestiva può evitare che l'irregolarità blocchi il documento. Tuttavia il pagamento di una singola omissione non garantisce automaticamente il rilascio del DURC. Occorre verificare l'intera posizione aziendale.

Possono esserci pendenze su altre matricole, rateazioni non rispettate, avvisi di addebito, note di rettifica residue o debiti su gestioni diverse. La posizione va letta nel suo insieme.

Il punto pratico è semplice: il ravvedimento funziona meglio quando arriva prima della richiesta del DURC. Se si aspetta la segnalazione in sede di verifica, i tempi diventano stretti. E la gestione passa da ordinaria a emergenziale.

## RITENUTE TRATTENUTE E NON VERSATE

---

Un piano ulteriore riguarda le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute al lavoratore e non versate. Qui il tema non si esaurisce nelle sanzioni civili.

Quando il datore trattiene la quota a carico del dipendente e non la versa, possono emergere conseguenze amministrative o penali, secondo le soglie e la disciplina speciale applicabile. La regolarizzazione contributiva riduce il costo civilistico, ma non deve essere presentata come scudo universale.

Questo punto va spiegato bene all'impresa. Pagare contributi e sanzioni civili è necessario. Però, nei casi più delicati, occorre verificare anche la posizione rispetto alla normativa sulle ritenute omesse.

Il rischio è vendere una certezza che non esiste. E in materia previdenziale le certezze false costano.



## INCERTEZZE OGGETTIVE E INTERESSI LEGALI

L'art. 116, comma 10, disciplina i casi in cui il mancato o ritardato pagamento dipende da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

Dal 1° settembre 2024, in questi casi sono dovuti i soli interessi legali ex art. 1284 c.c., se il versamento dei contributi avviene entro il termine fissato dagli enti impositori.

Non basta però invocare genericamente un dubbio. L'incertezza deve essere oggettiva. Deve riguardare la ricorrenza dell'obbligo contributivo. E deve essere collegata a orientamenti effettivamente contrastanti, poi risolti in sede giudiziale o amministrativa.

È una strada diversa dal ravvedimento. Può essere molto favorevole, ma va documentata con cura.

## CRISI AZIENDALE E RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 15 dell'art. 116 consente una riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali in ipotesi particolari. Rientrano le oggettive incertezze qualificate, i fatti dolosi di terzi denunciati e le situazioni di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale.

Dopo la riforma, la crisi va letta anche alla luce del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Assume rilievo lo stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici nei successivi 12 mesi.

Non si tratta di un automatismo. Serve un provvedimento o una valutazione secondo i criteri fissati dagli enti impositori. Inoltre, resta escluso il beneficio quando il debitore propone all'INPS il pagamento parziale dell'esposizione usando strumenti del Codice della crisi.

Anche qui il punto è non mescolare istituti diversi. Ravvedimento, riduzione per crisi e compliance hanno logiche differenti.

## TABELLA DELLE SANZIONI CIVILI

| FATTISPECIE               | CONDIZIONI                                       | TERMINE                                  | SANZIONE CIVILE                            | RATEAZIONE                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Omissione ordinaria       | Contributi rilevabili da denunce o registrazioni | Nessun termine agevolato                 | TUR + 5,5 punti, massimo 40%               | Possibile secondo regole ordinarie      |
| Omissione ravveduta       | Pagamento spontaneo prima di contestazioni       | Entro 120 giorni dalla scadenza          | Solo TUR, massimo 40%                      | Non prevista per mantenere il beneficio |
| Evasione ordinaria        | Occultamento con dolo specifico                  | Nessun termine agevolato                 | 30% annuo, massimo 60%                     | Possibile secondo regole ordinarie      |
| Evasione ravveduta veloce | Denuncia spontanea entro 12 mesi                 | Pagamento entro 30 giorni dalla denuncia | TUR + 5,5 punti, massimo 40%               | Sì, con domanda tempestiva e prima rata |
| Evasione ravveduta lunga  | Denuncia spontanea entro 12 mesi                 | Pagamento entro 90 giorni dalla denuncia | TUR + 7,5 punti, massimo 40%               | Sì, con domanda tempestiva e prima rata |
| Compliance INPS           | Regolarizzazione su segnalazione dell'Istituto   | Termine indicato dall'INPS               | TUR per omissione, TUR + 5,5 per evasione  | Sì, con prima rata                      |
| Accertamento o verifica   | Debito rilevato dall'ente                        | Pagamento entro 30 giorni                | Riduzione del 50% delle sanzioni ordinarie | Sì, con prima rata                      |
| Incertezza oggettiva      | Contrasti giurisprudenziali o amministrativi     | Termine fissato dall'ente                | Interessi legali                           | Da valutare sul caso                    |

## ■ CHECK-LIST PER NON PERDERE IL BENEFICIO

---

Prima di versare, lo studio dovrebbe eseguire una verifica secca. Non serve un memorandum infinito. Serve una check-list affidabile.

1. Il debito è rilevabile da UniEmens o da registrazioni obbligatorie?;
2. La scadenza legale è stata individuata correttamente?;
3. Sono passati meno di 120 giorni?;
4. L'INPS ha già inviato contestazioni, richieste o inviti?;
5. Il pagamento copre l'intera contribuzione dovuta?;
6. Il flusso UniEmens è corretto o va variato?;
7. Le sanzioni sono state calcolate sui giorni effettivi?;
8. Il tasso usato è quello vigente nel periodo di riferimento?;
9. Il modello F24 riporta matricola, periodo e causali corrette?;
10. Il Cassetto previdenziale risulta allineato dopo il versamento?.

La domanda più utile è la quarta. Se l'INPS ha già mosso un rilievo, la strada cambia. Insistere sul ravvedimento spontaneo può creare un errore di impostazione.

## ■ FASCICOLO DOCUMENTALE DA CONSERVARE

---

La prova della regolarizzazione conta quanto il pagamento. Un fascicolo ordinato dovrebbe contenere:

1. stampa del Cassetto previdenziale prima dell'intervento;
2. flussi UniEmens originari;
3. prospetti paga e quadrature contabili;
4. F24 non pagati, scartati o pagati parzialmente;
5. calcolo delle sanzioni civili;
6. ricevute dei versamenti effettuati;
7. eventuali flussi di variazione;
8. eventuale comunicazione di compliance o contestazione INPS;
9. stampa finale del Cassetto previdenziale;
10. breve nota interna sul regime applicato.

La nota interna può essere essenziale. Deve dire, in poche righe, perché il caso è stato trattato come omissione o evasione, quale termine è stato considerato e quale tasso è stato applicato.

Quando un controllo arriva dopo mesi, nessuno ricorda più il ragionamento. Il fascicolo serve proprio a questo.

## ■ IL VERO RISCHIO PER IMPRESE E CONSULENTI

---

Il rischio maggiore non è sbagliare un arrotondamento. È qualificare male la violazione.

Se un'evasione viene trattata come omissione, il conteggio è sottostimato. Se una posizione già contestata viene gestita come ravvedimento spontaneo, il beneficio può essere negato. Se un pagamento parziale viene considerato sufficiente, l'INPS può rideterminare le sanzioni.

C'è poi il tema dei flussi. Pagare senza correggere UniEmens può lasciare la posizione sporca. E una posizione sporca genera note di rettifica, blocchi DURC, richieste dell'Istituto e perdita di tempo.

Il ravvedimento contributivo INPS è quindi un istituto utile, ma non automatico. Premia chi si muove presto e con metodo. Non chi cerca di sistemare tutto dopo una contestazione già partita.





**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (07/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*